



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2461 di data 12 marzo 2018

Oggetto: Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8.
Lavori di ristrutturazione con ampliamento in deroga del rifugio escursionistico "SALEI"
– p.ed. 750 – C.C. CANAZEI, località Rodella in Comune di Canazei.

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA | - Presidente f.f. |
| - dott. Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - dott. Luca MALESANI | - componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - ing. Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio Geologico |
| - ing. Cristina PENASA | - componente supplente Servizio Bacini Montani |
| - geom. Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| - ing. Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, il geom. Antonio Nicolussi e il dott. Alessandro Silvestri del Servizio Impianti a fune e piste da sci, il dott. Alessio Bertò, l'ing. Claudio Fabbro ed il sig. Francesco Cagol del Servizio turismo e sport e l'arch. Alessia Ruggeri del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che:

- con D.P.P. n. 47-154/Leg di data 20 ottobre 2008 è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della l.p. 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate" come modificata dalla l.p. 15 novembre 2007, n. 20;
- la l.p. 8/93. modificata con l.p. 20/2007, ha previsto che la Commissione di Coordinamento di cui all'articolo 6 della l.p. 7/87 rilasci le autorizzazioni previste dall'articolo 2, comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche;
- l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione allo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia;
- l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, ha previsto le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 della l.p. 5/2008.

Vista la domanda pervenuta in data 3 novembre 2017, ed integrata con nuove tavole progettuali in data 26 febbraio 2018, con la quale la società "Salei di Monteleone Alexander & C s.a.s." con sede in Canazei, ha chiesto, ai sensi della l.p. 8/93, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione con ampliamento in deroga del rifugio escursionistico "SALEI" – p.ed. 750 – C.C. CANAZEI, località Rodella in Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del geom. Remigio Iori pervenuti in data 3 novembre 2017 e integrati con modifiche in data 26 febbraio 2018.

Udito il relatore.

L'intervento riguarda i lavori di seconda variante al progetto autorizzato con la realizzazione di un nuovo centro benessere, un ampliamento sul lato sud – ovest, l'ampliamento della cucina e dei relativi servizi. Al piano interrato saranno realizzati nuovi locali tecnici, magazzini, deposito sci e autorimessa.

Considerato che l'intervento proposto è compatibile con le norme di settore, si ritiene di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del 6° comma, dell'articolo 2 della l.p. 8/1993.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'articolo 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 marzo 2008 n. 1;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*) ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società "Salei di Monteleone Alexander & C s.a.s." con sede in Canazei, all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione con ampliamento in deroga del rifugio escursionistico "SALEI" – p.ed. 750 – C.C. CANAZEI, località Rodella in Comune di Canazei, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;

2. di subordinare la presente autorizzazione alle prescrizioni di carattere tecnico indicate dal Servizio Impianti a fune e piste da sci E DEL Servizio geologici:
 - **si precisa che l'articolo numero 51 del D.P.R. numero 753 di data 11 luglio 1980 dispone che “..è vietato costruire, ristrutturare o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di metri 6 riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.” Pertanto si chiede che venga presentata apposita documentazione provante il rispetto del franco laterale dalla linea funiviaria (così come stabilito dal citato articolo del DPR 753) ai manufatti previsti dal progetto. Nel caso in cui i franchi laterali non fossero rispettati, il richiedente può presentare richiesta di deroga al Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'articolo 60, previa autorizzazione della ditta concessionaria della linea funiviaria interessata.**
 - **in sede di esecuzione dei lavori, venga verificato lo smaltimento delle acque bianche alla luce della natura del terreno in posto e della verificata permeabilità del sustrato.**
3. di stabilire che la durata della presente autorizzazione sia di 5 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio turismo e sport, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di rendere noto che l'accertamento della conformità delle opere con i relativi strumenti di pianificazione urbanistica e regolamenti di attuazione è di competenza del Comune territorialmente interessato;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL PRESIDENTE
- dott. Romano Stanchina -

AB/CF/fc